

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50

**CONTRATTO D'APPALTO**

Per l'esecuzione dei:

**LAVORI DI “RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA  
DI SANT’ANTONIO DI ARIXI”.**

**CUP: C72D18000130006 – CIG: 91317839B7**

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di settembre, tramite scambio di corrispondenza PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale: MLSSGGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
2. Sig.ra Pisano Roberta nata a Cagliari il 6 aprile 1968, residente a Selargius (CA), in via Fleming,13, C.F. PSNRRT68D46B354A il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **Pisano Bruno Costruzioni srl**, con sede in Selargius (CA) 09047, via Fleming,13 P.Iva 03213380920;

**PREMESSO**

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/28 del 05.06.2018 con la quale è stato approvato il Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Criteri generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio

	2018, n. 1 – Tabella A (legge di stabilità 2018);	
	– con la Delibera di Giunta Comunale n.62 del 12.07.2018 si impartivano gli indirizzi al responsabile del servizio dell'area tecnica di partecipare al bando pubblicato dalla Regione Sardegna nell'ambito Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Criteri generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 – Tabella A (legge di stabilità 2018);	
	– con determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio Interventi opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavori, n. 32371/1254 del 20.09.2018, veniva approvata la graduatoria inerente il programma in oggetto, ha ricompreso l'intervento di cui sopra;	
	– con la nota prot. n. 7502 del 06/03/2019, si è trasmesso la Convenzione stipulata con l'amministrazione comunale e il crono programma dell'intervento;	
	– con Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 19/03/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per i Lavori di Interventi di ripristino delle condizioni di agibilità della Chiesa di Sant'Antonio in Arixì, per un importo complessivo di € 110.000,00 predisposto dall'Arch. Marcello Pilia;	
	– con la nota, protocollo al n. 861 del 26/01/2022, veniva trasmessa l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento da parte della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. prot. CA/26/01/2022/0002664-P;	
	– che con determinazione n. 20 del 08 03 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa di Sant'Antonio di Arixì, a firma dell'Arch. Marcello Pilia, dell'importo complessivo di € 110.000,00;	
	– che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n.21, del 08	
	2	



Sant'Antonio di Arixi", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa di Sant'Antonio di Arixi" relativi al Progetto esecutivo approvato con determinazione LL.PP n. 20 del 08/03/2022, di cui al finanziamento regionale per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto.

**Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

Tav.01 Inquadramento generale - rilievo dello stato attuale prospetti e sezioni; Tav.02 Rilievo dello stato del degrado - documentazione fotografica; Tav.03 Prospetti e planimetria di cantiere - elaborazioni grafiche di progetto; Tav.04 Particolari costruttivi e impianto elettrico; All. A Capitolato Speciale d'Appalto; All. B Fascicolo dell'Opera; All.C Relazione Cronoprogramma, All.D Schema del contratto d'appalto; All.E Stima Incidenza Manodopera; All.E Piano di Sicurezza e Coordinamento; All.F Piano di Manutenzione dell'Opera; All.G Relazione generale e tecnica; allegato fotografico; All.H Computo Metrico; All.I Elenco Prezzi; All.L Analisi dei Prezzi; All.M Quadro Economico; ed altri atti del progetto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Articolo 3. Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro **82.924,73**

(euroottantaduemilanovecentoventiquattro/73), di cui Euro **75.196,09**

(eurosettacinquemilacentonovantasei/09) per lavori e di Euro **7.728,64**

(eurosettemilasettecentoventotto/64) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre

IVA nella misura di legge.

**Articolo 4. Revisione Prezzi**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, se il prezzo

di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni

in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con

apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà

della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni e secondo quanto disciplinato

dall'art. 27 –del capitolato speciale d'appalto;

**Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto**

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,

potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale,

o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi

dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori

eseguiti raggiunga un importo non inferiore al **20%** dell'importo contrattuale. Per ulteriori

disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 17 del capitolato speciale

d'appalto;

**Articolo 6. Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro

	ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso	
	al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia	
	il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione	
	del certificato di cui all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre	
	disposizioni del capitolato speciale d'appalto.	
	<b><u>Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali</u></b>	
	I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono	
	essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni <b>120</b> (centoventi) naturali	
	e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
	nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 1 ‰ (uno	
	per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 12 del capitolato speciale	
	d'appalto.	
	<b><u>Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo</u></b>	
	Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei	
	lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla	
	data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche	
	se l'atto formale non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di	
	collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di	
	collaudo o di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori	
	6	



	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai	
	sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune <a href="http://www.comune.senorbi.ca.it">www.comune.senorbi.ca.it</a> , l'Appaltatore e, per suo	
	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
	8	

	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<b><u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u></b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)	
	N.1897640 emessa in data 08.08.2022, rilasciata dalla Società ELBA assicurazioni., via	
	Mecenate ,90 Milano, P.iva 05850710962, Agenzia di Nieddu Leonardo, Sassari, iscrizione	
	n. 106, per l'importo di Euro <b>82.924,73</b> (euroottantaduemilanovecentoventiquattro/73). Ai	
	sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e	
	la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e	
	la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere	
	integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai	
	sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	9	

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'appaltatore ha presentato polizza n. 40089493000203 emessa in data 22.08.2022 con scadenza al 22.02.2023 dalla compagnia assicurazioni, Società TUA assicurazioni S.p.a., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, P.iva 02816710236, Agenzia di Pescara che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

**Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.**

Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.

La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.

Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.

Si dà atto che il codice identificativo di gara è il **n. 91317839B7**

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor:

- Sig.ra Pisano Roberta nata a Cagliari il 6 aprile 1968, C.F. PSNRRT68D46B354A, legale rappresentante dell'Impresa **Pisano Bruno Costruzioni srl, con sede in Selargius (CA) 09047, via Fleming,13 P.Iva 03213380920.**

- Sig. Pisano Matteo nato a Quartu S. Elena il 15 gennaio 1976, C.F. PSNMTT76A15H118V,;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA –Cagliari Agenzia 13813

	Codice IBAN: IT37U0306904852100000004463, come da dichiarazione sostitutivo ex DPR	
	445/2000 acquisita al prot. n. 995 del 27.01.2021.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<b><u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u></b>	
	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio	
	piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<b><u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u></b>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016.	
	<b><u>Articolo 16. Controversie</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di	
	riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto	



**Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti



rendicontazione del contratto medesimo.

Il presente atto in formato elettronico compone di 16 pagine a video della presente che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono mediante firma digitale.

**L'APPALTATORE    Pisano Roberta**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA    Gian Giuseppe Melis**